

L'impresa il cui direttore tecnico abbia partecipato alla progettazione dell'opera va esclusa ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che fa espresso divieto agli affidatari degli incarichi di progettazione, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di concorrere nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori progettati. Il legislatore, infatti, vietando a coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano partecipato alla progettazione di concorrere nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori progettati ha voluto assicurare la massima autonomia e l'assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l'esecutore dei lavori. Tale finalità risulta certamente frustrata nel caso in cui si verifichi una perfetta coincidenza tra il progettista e il direttore tecnico della società appaltatrice, atteso il ruolo centrale, di interlocutore per la società, che tale organo assume nell'esecuzione dei lavori appaltati e la particolare situazione in cui egli versa, essendo, al tempo stesso, anche il progettista dei lavori.